



Roma, 28 ottobre 2011

FASA – Iscrizione e contribuzione al Fondo: chiarimenti in merito ai lavoratori in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto

Facendo seguito alle precedenti informative, si rende opportuno fornire chiarimenti applicativi in merito al trattamento dei lavoratori in aspettativa non retribuita con conservazione del posto (cd. distacco sindacale e/o aspettativa non retribuita per malattia ex art. 47 vigente Ccnl Industria alimentare), per quanto attiene alla iscrizione/contribuzione al FASA.

Nel merito, si osserva che - ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 5 e dell'art. 8, co. 1 del Regolamento interno del Fondo (1) - i lavoratori in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto (v. fattispecie sopra menzionate) possono iscriversi al FASA (o proseguire l'iscrizione se già iscritti) direttamente e su base volontaria, ove non iscritti ad altre forme di assistenza sanitaria.

L'iscrizione ed il versamento della relativa contribuzione sono a totale carico del lavoratore senza oneri per l'Azienda.

A tal fine, sono rinvenibili nella sezione 'Modulistica' l'apposita scheda di iscrizione / prosecuzione e le modalità di versamento della quota.

Il lavoratore può scegliere se versare mensilmente le quote relative al mese di competenza o se versare in un'unica rata anticipata l'intero importo annuo.

IL PRESIDENTE
Filippo Ferrua Magliani

(1) Art. 3, co. 5 Regolamento:

“Il lavoratore che fruiscia, in base a norme di legge, dell'aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro avrà diritto a rimanere Assicurato presso il Fondo, per tutto il periodo in cui è sospesa la corresponsione della retribuzione, salvo il caso in cui si trovi a essere coperto da eventuale altra forma integrativa a seguito della carica ricoperta. A tal fine il lavoratore dovrà sottoscrivere un apposito modulo di prosecuzione dell'adesione, a suo totale e esclusivo carico in misura corrispondente all'intera quota di contribuzione prevista per ciascun lavoratore iscritto.”

Art. 8 co. 1, Regolamento:

“A partire dal mese di decorrenza della contribuzione, è necessario determinare l'importo complessivo mensile della contribuzione da versare al Fondo con riferimento a tutti i lavoratori iscritti. La periodicità è mensile, fatta salva la facoltà del lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro di disporre il versamento della contribuzione prevista a suo totale carico in unica soluzione annua anticipata.”

Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA)

C.F. 97653450581

Sede legale in Viale Pasteur, n. 10, 00144 — Roma

Sede operativa in Via Torino, n. 6, VI piano, 00184 — Roma

Tel.: 06 47 88 53 79 Telefax. : 06 47 88 05 67 Email: info@fondofasa.it